

interessi dell'agricoltura, dei lavori intrapresi dalla *Commission internationale d'agriculture* (Parigi), ne respingeva la domanda, da essa inoltrata, di aggregazione alla S. d. N. in base all'art. 24; il Consiglio aderiva in ciò all'opinione in proposito emessa dal Comitato economico e considerava « que l'article 24 du Pacte se réfère uniquement aux Bureaux internationaux, qui en fait, ont été établis par des conventions générales », estremo che non si era verificato per detta Commissione (1); come si vede, siamo in perfetta antitesi con la deliberazione del '21, la quale si richiamava largamente allo spirito dell'articolo, mentre quella del '23 si rifà puramente alla sua lettera.

I motivi che appaiono addotti a sostegno di questa più stretta interpretazione sono due. Il Comitato economico ritenne che la scelta di una di simili organizzazioni, per il riconoscimento speciale previsto dall'art. 24, potrebbe cagionare delle difficoltà; ed il Consiglio, pur apprezzando la collaborazione degli organismi non ufficiali per lo studio di questioni particolari e la facoltà di richiedere i loro pareri senza toccare la loro autonomia, considerò « qu'il n'est pas désirable de risquer de réduire l'activité des organisations volontaires internationales, dont le nombre va heureusement en se multipliant, par l'apparence même d'un contrôle officiel » (*Journal Off. cit., ibidem*).

Veramente non si saprebbe a quali difficoltà volesse alludere il Comitato economico, dal momento che è così lieve la somma degli obblighi che con l'inquadramento si assume la Società delle Nazioni; e, d'altra parte, neppure si vede quale rischio di diminuzione potrebbe incontrare l'attività di siffatte organizzazioni internazionali, dato che, secondo la deliberazione precedente dello stesso Consiglio sui principii generali per l'applicazione dell'art. 24, il controllo della S. d. N. viene esercitato in limiti straordinariamente angusti e, più che altro, nel campo della legittimità. Certo è, ad ogni modo, che tutto questo, se non rappresenta un arresto o un cammino a ritroso della tendenza mirante a fare della S. d. N. l'organo universale di coordinazione e di integrazione delle molteplici energie associative internazionali, è una interpretazione molto riguardosa e prudente dell'art. 24 del Patto.

E' vero che la decisione restrittiva del '23, più che da ragioni

---

(1) Cfr. S. d. N., *Journal Officiel*, IV anno, agosto 1923, pag. 858.